



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Ordinanza n. 34 del 14/05/2022

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

IL DIRIGENTE

Servizio Demanio

Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 36, che disciplina la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, che dall'art. 5 all'art. 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

Visto l'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 1977;

Vista la Legge n. 59/1997 ed il D.Lgs. 112/1998, con i quali sono state conferite alle regioni ed agli Enti Locali le funzioni relative al demanio marittimo, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

Vista la L.R. Veneto "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo" n. 33 del 23 novembre 2002 e s.m.i.;

Visto il Decreto Regionale n. 112 del 20.12.2021 avente ad oggetto l'individuazione delle acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio, nonché della durata della stagione balneare per l'anno 2022, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116;

Visto il "Regolamento Comunale per l'Uso del Demanio Marittimo", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 08.04.2003 e successiva variazione approvata con D.C.C. n. 04/2014;

Visto il vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile approvato in via definitiva con delibera C.C. n. 57 del 04.08.2008 e sua variante approvata con delibera C.C. n. 45 del 29.06.2021;

Visto il vigente "Piano per il commercio su aree pubbliche" che disciplina, fra l'altro, il commercio sulle aree demaniali marittime;

Richiamati:

- il dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- l'Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Venezia n. 43 del 26.04.2012;
- il "Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico-diportistiche e ricreative connesse" n. 22/2012;
- l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 24 del 28.4.2022 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Caorle;

Vista l'ordinanza dirigenziale n. 25 del 09.08.2007 di "Rimozione, sgombero di attrezzature balneari e messa in pristino dei luoghi per le aree destinate a spiaggia libera" del Servizio Urbanistica e Edilizia Privata;

Tenuto conto delle precedenti Ordinanze Dirigenziali sulla “Disciplina delle attività balneari” n. 12 del 12.05.2021, successivamente modificata con ordinanza n. 31 del 10.08.2021;

Visto il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 01.04.2022 “Adozione delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”;

Viste le iniziative adottate dall’Amministrazione Comunale in ordine all’azione “Bibione Respira il mare – Spiaggia senza fumo”;

Ritenuto indispensabile, quindi, provvedere per quanto di competenza alla regolamentazione della disciplina di carattere generale per le attività connesse alla balneazione;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 15/2022, con cui sono state conferite al Dott. Luca Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico-Finanziario presso il quale il Servizio Demanio Marittimo e della Navigazione Interna è stato incardinato con decorrenza 01.11.2020;

ORDINA

Art. 1 - Durata stagione balneare 2022

1. Nelle aree rientranti nella competenza territoriale del comprensorio turistico di Bibione nel Comune di San Michele al Tagliamento, la **stagione balneare** inizierà il giorno **1° giugno e terminerà il giorno 11 settembre**. Dal 14 maggio sino al 31 maggio e dal 12 settembre sino al 18 settembre gli stabilimenti balneari potranno aprire ed esercitare l’attività ai fini elioterapici.

A) PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

Art. 2 - Disposizioni di carattere generale per gli Stabilimenti Balneari

1. Il titolare dello Stabilimento Balneare deve dare preventiva comunicazione via PEC al Comune di San Michele al Tagliamento, alla Delegazione di Spiaggia di Bibione e all’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, dell’apertura dello Stabilimento Balneare, specificando i dati del direttore responsabile della struttura (nominativo e recapito), i periodi e gli orari, le modalità di organizzazione del “Piano di salvamento” redatto in conformità all’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 24 del 28.04.2022, emessa dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle ed alle eventuali deroghe concesse dalla medesima autorità.
2. Il titolare dello Stabilimento Balneare, anche nelle sue vesti di Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è tenuto ad osservare e far osservare le prescrizioni della presente ordinanza, di quelle emesse dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle o di ogni altra ordinanza/disposizione in tema di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, ed ogni altra disposizione precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l’epidemia di Covid-19 secondo la normativa vigente e/o che sarà emanata anche nel corso della stagione balneare 2022.
3. È fatto obbligo allo Stabilimento Balneare di esporre in luogo ben visibile agli utenti – possibilmente in prossimità degli ingressi – copia dell’ordinanza per la stagione balneare emessa dal Comune di San Michele al Tagliamento, dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e di tutte le eventuali altre ordinanze che lo prescrivano, nonché delle tariffe applicate per i servizi resi (che devono essere conformi a quelle comunicate).
4. Inoltre, lo Stabilimento Balneare, al momento dell’apertura al pubblico, deve:
 - a) aver ottemperato alle normative vigenti in merito ai livelli igienici;
 - b) aver reso la struttura esteticamente soddisfacente;
 - c) aver curato che tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi siano nella massima efficienza; la stessa deve essere garantita anche durante tutta l’apertura stagionale;
 - d) curare, all’inizio della stagione, e mantenere, durante il suo corso, la pulizia e il riassetto dell’area con l’asporto dei rifiuti nelle aree in concessione fino al limite del mare ed a monte fino al confine con le proprietà private (o con la duna-passeggiata a mare), nonché nelle aree libere poste a contatto delle

concessioni e/o proprietà private;

- e) aver predisposto, almeno ogni 200 metri di fronte della concessione, un ingresso libero al mare costituito da un percorso di larghezza minima di m. 1,50 accessibile ai disabili.

Art. 3 - Sicurezza balneare e disciplina del servizio di salvataggio

1. La disciplina della sicurezza della balneazione è di esclusiva competenza dell'Autorità marittima.
2. Nel periodo di apertura al pubblico, presso gli Stabilimenti Balneari devono essere operativi i Servizi di Salvataggio, di Assistenza e Primo Soccorso, i quali devono essere organizzati secondo quanto prescritto nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 24 del 28.4.2022 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Caorle, che si allega alla presente.
3. Il servizio di salvataggio nelle aree concessionate e nelle aree libere deve essere prestato nel rispetto delle specifiche disposizioni previste dai Protocolli di sicurezza e dalle norme finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19, anche con riguardo agli obblighi del Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

B) PER LE MICRO ATTIVITÀ LUDICO DIPORTISTICHE

Art. 4 - Tipologia di attività

1. Le norme della presente Ordinanza si applicano alle seguenti attività svolte sul Pubblico Demanio Marittimo:
 - a. noleggio e locazione dei piccoli natanti da spiaggia, delle unità da diporto, dei windsurf ed altri mezzi similari;
 - b. scuola nuoto, scuola di vela/tavole a vela;
 - c. traino galleggianti e piccoli gommoni, sci nautico, paracadutismo ascensionale ed attività similari.
2. Le unità da diporto a motore sono consentite solo ad uso traino.

Art. 5 - Definizioni

1. Con riferimento alle attività di locazione e noleggio dei piccoli natanti da spiaggia sono definiti tali i pedalò, i mosconi, jole, pattini, sandolini, canoe e i mezzi similari, utilizzati per finalità ricreative e turistiche locali.
2. Sono natanti galleggianti trainati i banana boat, i piccoli gommoni, le ciambelle e mezzi similari. Sono inoltre attività di traino lo sci nautico, il paracadutismo ascensionale, lo wakeskate, lo wakeboard e attività similari.
3. Sono natanti a vela le tavole a vela (windsurf), tavole con aquilone (kite-surf) e mezzi similari.
4. Sono natanti sospinti a moto ondoso i surf, i body surf, i bodyboard e mezzi similari.

Art. 6 - Disciplina delle attività

1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 4 deve essere svolto sulle aree demaniali marittime all'uopo concesse, in concomitanza con la durata della stagione balneare o in periodi anche diversi, purché sia attivo il servizio di salvataggio come previsto dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 24 del 28.4.2022, emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Caorle.
2. L'esercizio delle attività dovrà essere esercitato nella fascia oraria in cui è assicurato il servizio di salvataggio di cui al comma precedente.
3. L'allestimento delle piazzole deve avvenire entro le ore 10:00. In caso di condizioni meteo marine assicurate i natanti devono essere posizionati nello specchio acqueo in concessione prima delle ore 10.00 e rimessati per la notte dopo le ore 18:00, nei periodi dal 1 giugno al 30 giugno e dall'1 settembre all'11 settembre e dopo le ore 19:00, nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto. Tra le ore 10.00 e le ore 18:00/19:00, a seconda dei periodi come specificati, i natanti possono essere movimentati solo in caso di cambio di condizioni meteo (rimessaggio in caso di peggioramento delle condizioni meteo; posizionamento in acqua in caso di miglioramento delle condizioni meteo).
4. Il rimessaggio delle attrezzature durante il periodo notturno e in caso di condizioni meteo marine non assicurate è permesso entro i confini dell'area concessa o comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 delle NTA del piano particolareggiato dell'arenile.
5. È consentita l'occupazione dell'area in concessione 15 giorni prima dell'inizio dell'attività e 15 giorni dopo la fine della attività per consentire le operazioni di allestimento e smontaggio delle attrezzature, collocazione della segnaletica fissa e mobile prevista dalla normativa vigente e dalle ordinanze sicurezza delle competenti Autorità,

nel rispetto degli orari previsti dall'articolo 7, secondo comma.

6. In ogni caso non può essere occupata la fascia di libero transito di 5 m dalla battigia e non può essere creato intralcio all'esercizio delle attività limitrofe.

Art. 7 - Prescrizioni

1. Oltre ai divieti di cui alle ordinanze e regolamenti vigenti, per tutte le attività è fatto divieto:
 - a. d'uso di carrelli e/o generatori con motore a scoppio;
 - b. di detenzione/utilizzo di bombole di gas;
 - c. di tenere in deposito carburanti di qualsiasi tipo, entro qualunque contenitore, ovvero effettuare rifornimenti dei mezzi nautici;
 - d. di eseguire sui natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio con detersivi o altri prodotti inquinanti.
2. I titolari delle microattività ludico diportistiche di cui alla presente Ordinanza, previa istanza, potranno essere autorizzati dal competente Servizio Demanio ad accedere all'arenile con mezzi a motore anche dotati di carrello, esclusivamente per motivi di servizio dalle ore 21:00 alle ore 07:30, utilizzando l'accesso alla spiaggia rinforzato più prossimo all'attività.
3. Gli accessi rinforzati sono localizzati nelle seguenti vie:
 - a. Tra il settore Delfino B e la Spiaggia libera
 - b. Tra i settori Corso del Sole D e Corso del Sole E
 - c. Tra i settori maia e Firmamento
 - d. Tra i settori Ariete e Terme 1
 - e. Settori antistanti CIF
 - f. Settori Vivaldi
 - g. Settori Pineda - ingresso da via Passeggiata a Mare.

Art. 8 - Dotazioni

1. Ogni attività, salvo autorizzazioni diverse, potrà dotarsi delle attrezzature previste in concessione con espresso divieto di utilizzarle per attività di soggiorno all'ombra.
2. I manufatti, gli arredi e le attrezzature devono essere conformi a quanto previsto dal vigente piano particolareggiato dell'arenile.
3. Nel corso della stagione vanno altresì comunicate al Comune eventuali modifiche delle attrezzature in uso rispetto a quanto dichiarato a inizio dell'attività stagionale.

C) DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITA' BALNEARI

Art. 9 - Disposizioni straordinarie di carattere generale per l'uso delle spiagge, degli specchi acquei riservati alle attività balneari e per gli stabilimenti balneari finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica covid-19.

1. Sulle spiagge e nello specchio acqueo devono essere rispettate scrupolosamente le misure indicate in tutte le vigenti disposizioni adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il loro rispetto è una precisa responsabilità individuale da parte dei fruitori delle spiagge e dei clienti degli stabilimenti balneari; a tal fine dovrà essere assicurata negli stabilimenti balneari adeguata informazione mediante il posizionamento in luoghi ben visibili di idonei cartelli plurilingue o dépliant informativi atti ad informare la clientela dei corretti comportamenti da mantenere in spiaggia e in acqua nonché sulle attività sportive consentite e vietate in spiaggia ed in acqua (come nuoto, windsurf, sup e kitesurf) che quindi potranno essere regolarmente praticati nel rispetto delle predette misure.

Art. 10 - Disciplina per l'accesso alle spiagge libere

1. Per l'anno 2022 l'accesso e la fruizione delle spiagge libere e di quelle attualmente non assegnate ai concessionari del territorio comunale di San Michele al Tagliamento è consentito nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l'uso del Demanio marittimo, nonché dalle vigenti norme e disposizioni per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

2. Nelle porzioni di arenile individuate come habitat dei litorali marini nella variante del Piano Particolareggiato dell'Arenile approvata con delibera C.C. n. 45 del 29.06.2021, è ammesso il mero transito pedonale in corrispondenza dei camminamenti, ove esistenti.

Art. 11 - Divieti generali

1. E' vietato fare il bagno:
 - a. negli ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali fino a una distanza di 200 metri verso il largo;
 - b. nelle zone dichiarate inquinate;
 - c. nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto;
 - d. in tutte le altre zone segnalate.

2. E', inoltre, vietato nelle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti ove si svolgono attività balneari:
 - a. disporre nella zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione. In presenza di stabilimenti balneari, il divieto si estende anche oltre i cinque metri dalla battigia fino alla prima fila di ombrelloni;
 - b. sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi), nonché ammarare, atterrare e decollare;
 - c. far sostare le imbarcazioni da pesca;
 - d. transitare, sostare, e qualsiasi attività sulle scogliere non attrezzate per il passeggio;
 - e. impedire il libero accesso alla duna-passeggiata a mare nonché creare impedimenti di sorta agli accessi pubblici al mare anche ricadenti nell'ambito delle concessioni o delle proprietà private;
 - f. accedere alla spiaggia e utilizzare le relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, etc..) nel periodo compreso tra le ore 24.00 e le ore 07.00, a causa anche dell'eventuale sanificazione prevista prima dell'apertura degli Stabilimenti Balneari;
 - g. lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere attrezzature varie, quali: ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre comunque denominate;
 - h. gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura;
 - i. utilizzare prodotti saponati sotto le docce, o rubinetti in genere, se non scaricanti in fognatura;
 - j. asportare, alterare o danneggiare: il patrimonio arboreo e floro-vegetazionale, l'andamento naturale delle dune, gli accumuli sabbiosi e le depressioni naturali sia acquitrinose che asciutte;
 - k. lasciare buche sull'arenile, l'area dovrà essere ripristinata a cura dei realizzatori;
 - l. utilizzare carrelli a motore a scoppio per lo svolgimento delle attività di spiaggia (es. spostamento piccoli natanti da spiaggia, barche, ecc...). È ammesso l'utilizzo del carrello con motore elettrico;
 - m. esercitare il commercio sullo specchio acqueo antistante il litorale.

3. Dal 15 maggio al 15 settembre è vietato circolare con veicoli non a motore (velocipedi) sulle spiagge demaniali marittime, lungomari e passeggiate al di fuori dei tratti appositamente organizzati.

4. I divieti indicati ai punti precedenti possono essere derogati con atto del dirigente dell'Unità Organizzativa del demanio nell'ambito dello svolgimento di particolari manifestazioni o situazioni di comprovata necessità.

5. Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza al 18 settembre 2022, lungo il litorale di Bibione, da Punta Capalonga al Faro di Punta Tagliamento, è vietato fumare al di fuori delle isole in cui sarà consentito il fumo, debitamente segnalate in loco con appositi cartelli informativi, in ottemperanza alle disposizioni comunali.

Art. 12 - Attività soggette ad autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività

1. Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività, sempre che le stesse non siano consentite dal titolo di concessione:
 - a. realizzare corridoi di lancio non previsti dal piano particolareggiato dell'arenile, previo parere dell'Autorità marittima come previsto dall'Ordinanza di sicurezza balneare n. 24/2022.
 - b. porre in opera recinzioni, tubazioni, cartelli di qualsiasi tipo anche pubblicitari, cavi elettrici, gavivelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
 - c. utilizzare artifici pirotecnici, accendere fuochi sull'arenile, accendere luci suscettibili di arrecare turbativa al servizio di segnalamento marittimo, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
 - d. condurre sulla spiaggia e fare il bagno a cani o altri animali ad eccezione dei tratti di arenile segnalati da appositi cartelli secondo quanto previsto dal piano particolareggiato dell'arenile;

- l'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti;
- e. esercitare attività commerciali e lucrative (comprese le attività qualificate come arti e mestieri, l'insegnamento del nuoto ecc.). L'autorizzazione e i divieti relativi al commercio ambulante sono disciplinati dal piano di commercio sulle aree pubbliche e in particolare dal piano dagli articoli dedicati al commercio su aree demaniali marittime;
 - f. installare tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
 - g. depositare materiale e attrezzature in area demaniale;
 - h. svolgere gare e altre attività organizzate, regate o altre attività interessanti anche solo in parte lo specchio acqueo demaniale marittimo ricompresi nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle, da chiunque ed a qualsiasi titolo organizzate;
 - i. transitare o sostare con veicoli di qualsiasi genere sulla pista ciclo-pedonale realizzata lungo il litorale di Bibione in area demaniale, ad eccezione dei mezzi utilizzati dai portatori di handicap e dei veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità (soccorso, protezione civile, etc.) e in dotazione alle Forze di Polizia e agli Organi di Vigilanza, nonché i mezzi comunali.
2. Sono soggette a segnalazione certificata di inizio di attività preventiva, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle misure adottate per prevenire pericoli o danni a terzi, le seguenti attività:
 - a. transito o sosta in area demaniale diversa dalla pista ciclo-pedonale di cui al precedente comma con veicoli di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi utilizzati dai portatori di handicap e dei veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità (soccorso, protezione civile, etc.) e in dotazione alle Forze di Polizia e agli Organi di Vigilanza, nonché i mezzi comunali. Il transito durante la stagione balneare è consentito prima delle ore 09.00 e dopo le ore 19.00;
 - b. manutenzione annuale dell'arenile preparatoria alla stagione balneare e disallestimento a fine stagione.
 3. Salvo diverse previsioni di piano, la disposizione del comma precedente non si applica nelle aree sottoposte a specifici vincoli di natura ambientale.

Art. 13 - Recupero natanti in avaria

1. Qualora, durante la stagione balneare, i concessionari e/o gli addetti al servizio di salvataggio abbiano necessità di recuperare, trasportare, manutentare e/o riposizionare unità a remi, a idrogetto, moto d'acqua e in generale natanti in avaria, o trascinati dal mare in conseguenza di condizioni meteo avverse, devono darne immediata comunicazione all'Autorità marittima e al Comune segnalando i mezzi in avaria e/o da recuperare, nonché il giorno e le modalità dell'intervento.
2. Qualora ai fini delle operazioni di cui al comma che precede sia necessario transitare in arenile, si dovrà presentare segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 12, comma 2 lett. a).

Art. 14 - Esoneri

1. Si rimanda a quanto previsto all'art. 39 del "Regolamento Comunale per l'Uso del Demanio Marittimo", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 08.04.2003 e successiva variazione approvata con D.C.C. n. 04/2014.-

Art. 15 - Norme generali sulle aree pubbliche

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si applicano il Regolamento Comunale per la vivibilità urbana e per la qualità della vita, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche ed il Piano del commercio sulle aree pubbliche.

Art. 16 - Disciplina del commercio al dettaglio

1. Per quanto riguarda il commercio al dettaglio, si rimanda alla disciplina di settore e, per i periodi di esercizio, all'Ordinanza Sindacale n. 03/2018.
2. L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a Nulla Osta Comunale come disciplinato dal vigente "Piano per il commercio su aree pubbliche" e dalla L.R. 33/2002 e ss.mm.ii..

Art. 17 - Sanzioni

1. Chiunque non osserva le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, degli articoli dal 53 al 57 *ter* del Decreto Legislativo 171/2005 (Codice della nautica da diporto), degli articoli da 24 a 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, nonché dell'art. 650 del Codice Penale e del Regolamento Comunale per l'“Applicazione delle sanzioni amministrative”, approvato con deliberazione C.C. del 27.12.2007, n. 110.
2. Le violazioni all'art. 11, comma 2, lett. a) e d) e comma 3, e all'art. 12 comma 1, lett. d) ed h) della presente ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00).
3. Le violazioni di cui all'art. 11, comma 5, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria previste dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 (pagamento in misura ridotta pari a € 50,00 come previsto dalla deliberazione di G.C. n. 194/2012).
4. Per le violazioni imputabili al concessionario e/o autorizzato, che non rientrino nei commi precedenti, è prevista una sanzione accessoria di sospensione o la revoca della Concessione Demaniale o dell'Autorizzazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
5. Per le violazioni di carattere commerciale, ambulante e non, si rinvia alle norme specifiche in materia.
6. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza a dal vigente Regolamento Comunale per l'Uso del Demanio Marittimo spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune ed altri Organi di Polizia (art. 104 L. n. 507/99, L.R. Veneto n. 10/77), nonché all'Autorità Marittima.
7. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 s.m.i.
8. Sono, inoltre, applicabili le sanzioni previste per coloro che non rispettino le misure di contenimento della pandemia da Covid-19 indicate nella normativa vigente.

Art. 18 - Disposizioni finali

1. La presente Ordinanza deve essere esposta al pubblico, per la massima diffusione agli utenti, a cura dei concessionari e/o proprietari degli Stabilimenti Balneari, nonché da coloro che esercitano l'attività di noleggio natanti, in luogo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. I titolari degli Stabilimenti Balneari e delle micro attività ludico diportistiche sono responsabili nell'osservare e far osservare le prescrizioni della presente Ordinanza, quelle dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle o di altri enti competenti, nonché quelle inserite negli eventuali atti di concessione.
3. È data facoltà al Settore Ambiente-Manutenzione-Salute e Sicurezza, che resta incaricato della posa della segnaletica necessaria, di procedere in coordinamento con l'Ufficio di Polizia Locale all'identificazione dei siti per la posa della cartellonistica, ove questa si renda necessaria ai fini del rispetto dei divieti.
4. Copia della presente ordinanza è trasmessa agli Enti interessati, ciascuno per le proprie competenze.
5. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di assicurare l'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo del Comune di San Michele al Tagliamento per 30 giorni e pubblicata sul sito internet www.comunesanmichele.it.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto l'allegata Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 24 del 28.04.2022 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione

della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL DIRIGENTE
dott. Luca Villotta

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VILLOTTA LUCA

CODICE FISCALE: TINIT-VLLLCU64R24G914G

DATA FIRMA: 14/05/2022 10:48:18

IMPRONTA: 35376234313431313634663238343935373762333639373532323565396561656162373065373538